Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Giovedì, 6 luglio 1933 - Anno XI** — **Numero 155**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 giugno 1933, n. 709.
Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale policlinico « Benito Mussolini » in Bari, degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento della città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alle espropriazioni da compiersi per l'acquisto dei suoli destinati alla costruzione dell'Ospedale policlinico « Benito Mussolini » in Bari si applicano le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento della città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 · Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 710.
Emissione di speciali francobolli per crociera « Zeppelin » destinati alla francatura delle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Riconosciuto opportuno di emettere, in occasione del volo turistico in Italia del dirigibile « Conte Zeppelin », francobolli da valere pel pagamento delle sopratasse di posta aerea relative alle corrispondenze impostate nelle Isole italiane dell'Egeo e da trasportarsi a mezzo del dirigibile stesso;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli da valere esclusivamente pel pagamento delle sopratasse di posta aerea relative alle corrispondenze che saranno impostate nelle Isole italiane dell'Egeo e trasportate dal dirigibile « Conte Zeppelin » durante il suo volo turistico in Italia.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'articolo 1 del presente decreto, i quali non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — CIANO. — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° giugno 1933, n. 711.
Soprastampa con la leggenda « Isole italiane dell'Egeo » sui francobolli emessi in occasione della Crociera aerea transatlantica Italia-Islanda-Canadà-Stati Uniti d'America-Terranova destinati ad uso delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato col R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;
Riconosciuto opportuno soprastampare per uso delle Isole italiane dell'Egeo e quindi con la leggenda « Isole italiane dell'Egeo » determinati quantitativi dei due francobolli per lettere private emessi nel Regno in occasione della Crociera aerea transatlantica Italia-Islanda-Canadà-Stati Uniti d'America-Terranova e ritorno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per gli esteri e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la soprastampa con la leggenda « Isole italiane dell'Egeo » di determinati quantitativi dei due francobolli per lettere private emessi nel Regno in occasione della Crociera aerea transatlantica Italia-Islanda-Canadà-Stati Uniti d'America-Terranova e ritorno.
I francobolli stessi varranno esclusivamente pel pagamento delle tasse postali di affrancatura ordinaria, di raccomandazione, di trasporto aereo e di recapito per espresso delle lettere private impostate nelle Isole italiane dell'Egeo e da trasportarsi a mezzo di veicoli partecipanti a detta Crociera. Essi non saranno ammessi al cambio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 712.
Norme integrative degli articoli 199 e 200 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, concernenti la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 344 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, che dà facoltà al Governo di emanare, udita la Commissione centrale per la finanza locale, norme integrative del testo medesimo;
Udita la Commissione predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 199 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti i seguenti commi:
« Per i distributori di carburanti muniti di due serbatoi sotterranei la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento alla capacità di un solo serbatoio, che sarà quello minore nel caso che essi siano di differente capacità.
« Tale tassa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro serbatio.
« Per l'occupazione temporanea del suolo fatta con carrelli mobili per la distribuzione di carburanti e lubrificanti, la tassa non può superare il quarto di quella prevista dal primo e secondo comma del presente articolo, quando il carrello non sia raccordato a serbatoi collocati nel suolo pubblico.
« Per l'impianto l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassoldo di pertinenza del Comune è dovuta una tassa annuale nei limiti seguenti:

LOCALITÀ in cui si trovano situati gli apparecchi	Classi di Comuni (art. 11)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
a) Centro dell'abitato.........	60	60	50	45	37.50	30	20	10	10
b) Zona limitrofa.............	40	40	35	30	25	20	10	10	10
c) Sobborghi e zone periferiche..	20	20	10	10	10	10	10	10	10
d) Frazioni...................	10	10	10	10	10	10	10	10	10

« Per l'occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza della Provincia la tassa unica annuale è fissata in lire cinque ».

Art. 2.

Alla lettera *a*) dell'art. 200 del predetto testo unico sono aggiunte le seguenti parole: « gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione di tabacchi ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 175. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 713.
Determinazione del contributo dovuto dallo Stato al comune di Verona per la diretta amministrazione delle scuole elementari di vari Comuni aggregati.

N. 713. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, viene determinato in L. 806.604,95 il contributo dovuto dallo Stato al comune di Verona per l'avvenuta aggregazione degli ex comuni di Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Veronese, S. Massimo all'Adige, S. Michele extra, Ca' di David, Parona di Valpolicella, Quinto di Valpantena, S. Giovanni Lupatoto e S. Maria in Stelle, a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° ottobre 1929 al 30 novembre 1930, ed in L. 694.400,21 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 714.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Ravenna.

N. 714. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 715.
Erezione in ente morale della Fondazione « Pane per tutti - Fondazione torinese Giorgina Levi », in Torino.

N. 715. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'Interno, la Fondazione intitolata « Pane per tutti - Fondazione torinese Giorgina Levi », con sede in Torino, viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 716.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Prepotto (Udine).

N. 716. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con una modifica lo statuto organico della Congregazione di carità di Prepotto (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 717.
Passaggio dalla Congregazione di carità di Capodistria a quella di Pirano della Fondazione « Bullo Terrazzer ».

N. 717. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fondazione « Bullo Terrazzer » è affidata alla Congregazione di carità di Pirano, anzichè a quella di Capodistria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 718.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Guidacci », con sede in Scarperia.

N. 718. R. decreto 11 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia intitolata « Fondazione Guidacci », con sede nel comune di Scarperia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 719.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Libera, sotto il titolo di San Sebastiano, in San Severo.

N. 719. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale della Libera sotto il titolo di San Sebastiano, in San Severo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 720.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse Francescane di S. Caterina, in Foligno.

N. 720. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse Francescane di S. Caterina, in Foligno, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero stesso di alcuni immobili intestati a terzi, ma in suo possesso da epoca anteriore al Concordato.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 721.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generalizia della Congregazione dei Sacri Cuori detta di « Piepus », con sede in Roma.

N. 721. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione dei Sacri Cuori detta di « Piepus ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 722.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia dell'Istituto delle Suore Orsoline dell'Unione Romana, con sede in Roma.

N. 722. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia, con sede in Roma, via Nomentana, 34, dell'Istituto delle Suore Orsoline dell'Unione Romana.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 723.
Riconoscimento della Bolla 8 settembre 1931 del Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo, relativa alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Restituta nella borgata Carnello (Sora).

N. 723. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla 8 settembre 1931, del Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo, relativa alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Restituta nella borgata Carnello (Sora) sotto il titolo di S. Antonio di Padova e di S. Restituta e con la dotazione ed il territorio indicati nella Bolla stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. 724.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Pontremoli.

N. 724. R. decreto 18 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Pontremoli, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 725.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Maria dei Franconi, in Veroli.

N. 725. R. decreto 22 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Maria dei Franconi, in Veroli, ed è autorizzato il trasferimento allo stesso degli immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente intestati a Tasciotti Concetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1933.
Nuove tariffe di corrispettivi ferroviari per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il promemoria n. C. 212/18098/6 in data 8 giugno 1933-XI del Servizio commerciale e del traffico;

Vista la necessità di semplificare le tariffe dei corrispettivi per l'eseguimento delle formalità doganali sulla ferrovia, approvate con decreto Ministeriale n. 154 del 30 maggio 1924;

Vista la opportunità di concedere a favore dei trasporti in transito per il Regno, nuove riduzioni di detti corrispettivi oltre quelle già concesse col R. decreto-legge n. 790 del 14 maggio 1927;

Visto l'art. 30, paragrafo 1, delle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose, approvate con R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie a stabilire le condizioni per l'eseguimento delle formalità doganali, daziarie, di polizia e simili per le spedizioni in corso di trasporto;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le nuove tariffe di corrispettivi ferroviari per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali, di cui alle annesse tabelle, in sostituzione di quelle approvate con decreto Ministeriale del 30 maggio 1924, n. 154, che pertanto restano abrogate.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a modificare ed aggiornare in conformità le « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie » ed il fascicolo dei « Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle formalità doganali sulle ferrovie », mediante appositi ordini di servizio e le debite notificazioni al pubblico.

Art. 3.

Con la stessa procedura, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà inoltre, dopo un congruo periodo di esperimento, alla revisione ed eventualmente alla modificazione delle nuove tariffe e delle disposizioni di cui rispettivamente ai precedenti articoli 1 e 2, per renderle più aderenti alle reali condizioni del traffico.

Art. 4.

All'Amministrazione stessa è data facoltà di apportare, mediante semplice notificazione al pubblico, quegli eventuali aumenti o riduzioni delle percentuali dei corrispettivi ferroviari previsti dalle nuove tariffe di cui al precedente art. 1 per le formalità doganali eseguite negli impianti ferroviari delle stazioni in cui ciò sia ammesso, direttamente a cura delle parti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nella data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con apposito ordine di servizio.

Roma, addì 27 giugno 1933 · Anno XI

Il Ministro: CIANO.

ALLEGATO A.
al D. M. 27-6-1933-XI, n. 3036.

TARIFFA N. 1.

Merci estere in entrata.

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
Operazioni di sdoganamento, di introduzione in deposito, di importazione temporanea, di reimportazione o reintroduzione.	Lire	
1ª *Categoria.* — Merci che pagano il dazio sul peso netto reale od a numero, esclusi i liquidi in vagoni cisterna e serbatoi che sono da tassarsi sempre in 2ª categoria:		
a) spedizioni fino a kg. 5	2,40	Per spedizione.
b) spedizioni di oltre kg. 5 e fino a kg. 10	3,60	Per spedizione.
c) spedizioni di oltre kg. 10 e fino a kg. 100	7,00	Per spedizione.
d) spedizioni di oltre kg. 100 e fino a kg. 1500	6,00	Per quintale indivisibile
e) spedizioni di oltre kg. 1500 e fino a kg. 2500	90,00	Per i primi 15 quintali.
	4,00	Per ogni quintale successivo indivisibile.
f) spedizioni di oltre kg. 2500 e fino a kg. 15.000	130,00	Per spedizione.
g) spedizioni di oltre kg. 15.000	145,00	Per spedizione.
2ª *Categoria.* — Merci che pagano il dazio sul peso lordo o a netto legale e merci esenti da dazio, escluse quelle della categoria 3ª:		
a) spedizioni fino a kg. 10	2,10	Per spedizione.
b) spedizioni di oltre kg. 10 e fino a kg. 1000	2,50	Per quintale indivisibile.
	3,00	Minimo per spedizione.
c) spedizioni di oltre kg. 1000 e fino a kg. 1500	27,00	Per la prima tonnellata.
	1,00	Per ogni quintale successivo indivisibile.
d) spedizioni di oltre kg. 1500 e fino a kg. 15.000	32,00	Per le prime due tonnellate.
	2,00	Per ogni tonnellata successiva indivisibile.
e) spedizioni di oltre kg. 15.000	65,50	Per le prime 15 tonnellate.
	2,00	Per ogni tonnellata successiva indivisibile.
3ª *Categoria.* — Merci seguenti a carro completo o da considerarsi come tali:		
Argille comuni o fusibili, pozzolana, terra refrattaria, tufo; Carbone fossile, antracite, litantrace, lignite, torba, carbone coke, carbone vegetale (in pezzi, in detriti e formelle); Ciottoli, ghiaia, sabbia e rena; Concimi, solfato d'ammoniaca impuro per concime, scorie di defosforazione, scorie Thomas, sangue di bue o di altre bestie liquido, in grupi oppure essiccato in polvere e triturato per concime, polvere d'ossa sgelatinata; Corna in natura o col nocciolo e simili, prive dell'anima o del nocciolo, tanto intere che in pezzi, oppure segate ed appiattite e punte di corna; Crisalidi o bigattoni imballati; Ghiaccio e neve;	13,00	Per carro.

	Corrispettivo ferroviario —	Unità tassabile —
	Lire	
Grafite;		
Legna da ardere in pezzi od in fascine;		
Legname comune da costruzione e per la fabbricazione della pasta di legno in tronchi greggi o scortecciati, ovvero sgrossati con l'ascia, o squadrati, o segati per il lungo, in tavole di grossezza superiore ai 2 millimetri, traverse di legno iniettate o creosotizzate;		
Minerali metalliferi e scorie metallifere allo stato naturale, di antimonio, ferro, piombo, rame, stagno, zinco e manganese;	13,00	Per carro.
Ossa gregge;		
Pietre comuni da costruzione, da taglio, in massi greggi o semplicemente sgrossati alla subbia, comprese le ardesie;		
Unghie ed unghioni di animali in natura o coll'anima, tanto interi quanto in pezzi e raspature e ritagli di unghie od unghioni;		
Vetro rotto.		

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura ed in nome delle parti*, si applicano ugualmente i corrispettivi di cui sopra, ma con le seguenti riduzioni:

50 % su quelli della 1ª e 2ª categoria;

30 % su quelli della 3ª categoria;

senza superare i massimi di L. 40 per la 1ª categoria e di L. 30 per la 2ª categoria, per ogni spedizione di merce ascritta alla stessa voce o sottovoce della tariffa dei dazi doganali.

Note. — Se un collo contiene merci diverse, parte delle quali appartengono alla 1ª categoria, sono da applicarsi, per l'intero collo, le tasse della prima categoria.

Pertanto i prezzi della 1ª categoria della **Tariffa** N. 1, sono applicabili anche alle merci daziabili a peso lordo od a netto legale, quando siano contenute, come recipiente immediato, in scatole di cartone o di altra materia daziabile a peso netto reale.

Le merci estere che unicamente per effetto delle sopratasse, corrispondenti alle tasse di fabbricazione ed altri diritti interni cui sono sottoposte le merci similari nazionali, e non del solo dazio di entrata, sono daziabili a peso netto reale, si tassano coi prezzi della 2ª categoria.

Per merci esenti da dazio s'intendono quelle come tali designate nella Tariffa dei dazi doganali od assimilatevi nel Repertorio della Tariffa stessa e non sono quindi da comprendersi in esse quelle che solo in determinati casi godono dell'esenzione del dazio.

Per le merci da importarsi temporaneamente, a scopo di garantirsi dalle conseguenze passive derivanti dalle variazioni del cambio oro, nei casi in cui, per mancata riesportazione, le Dogane procedano alla riscossione dei diritti dovuti, la Ferrovia può riscuotere, in aumento alle somme di deposito, una adeguata percentuale.

Qualora il destinatario chieda lo sdaziamento delle merci a riprese, i corrispettivi si applicano separatamente per le varie portate di merce costituenti le riprese.

(Per i valori, i veicoli, il bestiame ed i feretri, veggasi la tariffa n. 4).

ALLEGATO *B*.
al D. M. 27-6-1933-XI, n. 3036.

TARIFFA N. 2.

Merci nazionali in uscita.

	Corrispettivo ferroviario —	Unità tassabile —
A) Operazioni di esportazione semplice.	Lire	
1ª *Categoria.* — Seta tratta semplice, addoppiata o torta greggia e cascami di seta greggi o pettinati, e seterie di qualsiasi specie . .	1,60	Per quintale.
	2,60	Prezzo minimo.
	26,00	Prezzo massimo per spediz.
2ª *Categoria.* — Merci in genere, escluse quelle delle categorie 1ª e 3ª	0,80	Per quintale.
	1,30	Prezzo minimo.
	12,00	Prezzo massimo per spediz.

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
3ª *Categoria.* — Merci seguenti a carro completo o da considerarsi come tali:	Lire	
Argille comuni o fusibili, pozzolana, terra refrattaria, tufo;		
Carbone fossile, antracite, litantrace, lignite, torba, carbone coke, carbone vegetale in pezzi, in detriti, in formelle;		
Ciottoli, ghiaia, sabbia e rena;		
Concimi, solfato d'ammoniaca impuro per concime, scorie di defosforazione, scorie Thomas, sangue di bue o di altre bestie, liquido, in grumi oppure essiccato, in polvere o triturato per concime, polvere di ossa sgelatinate;		
Corna in natura o col nocciolo e simili, prive dell'anima o del nocciolo, tanto intere che in pezzi, oppure segate ed appiattite, e punte di corna;		
Crisalidi o bigattoni, imballati;		
Fieno, paglia;		
Ghiaccio e neve;		
Grafite;		
Laterizi (mattoni, tegole, ambrogette, mattonelle ed embrici);		
Legna da ardere, in pezzi, in fascine; steli di saggina;	8,00	Per carro.
Legname comune da costruzione e per la fabbricazione della pasta di legno, in tronchi greggi o scortecciati, ovvero sgrossati con l'ascia, o squadrati, o segati per il lungo in tavole di grossezza superiore ai due millimetri;		
Marmo ed alabastro greggio, in massi;		
Minerali metalliferi e scorie metallifere allo stato naturale, di antimonio, ferro, piombo, rame, stagno, zinco e manganese;		
Ossa gregge;		
Pietre comuni da costruzione e da taglio, in massi greggi o semplicemente sgrossati alla subbia, comprese le ardesie;		
Unghie ed unghioni di animali in natura o coll'anima, tanto intere quanto in pezzi e raspature e ritagli di unghie ed unghioni;		
Vetro rotto;		
Zolfo greggio o raffinato in pani.		
B) Operazioni di esportazione di merci ammesse alla restituzione di diritti pagati sulle materie prime, di merci ammesse alla restituzione od all'abbuono delle tasse di fabbricazione e di altri diritti fiscali.	Le stesse tasse della tariffa N. 1.	
Operazioni di esportazione temporanea e di riesportazione.		

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura ed in nome delle parti*, si applicano ugualmente i corrispettivi di cui sopra, ridotti del 50 %.

(Per i valori, i veicoli, il bestiame ed i feretri veggasi la Tariffa N. 4).

ALLEGATO *C*.
al D. M. 27-6-1933-XI, n. 3036.

TARIFFA N. 3.

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
1. — Merci estere spedite da una dogana all'altra con bolletta cauzione emessa in nome della ferrovia (escluse quelle in transito per il Regno):	Lire	
a) con bolletta cauzione dichiarata	Le stesse tasse della tariffa N. 1.	
b) con bolletta cauzione in esenzione di visita:		
per spedizioni del peso fino a kg. 500	3,00	Per spedizione.
per spedizioni del peso di oltre kg. 500 e fino a kg. 2500 . .	1,20	Per quintale indivisibile.
per spedizioni del peso di oltre kg. 2500	30,00	Per spedizione.
2. — Merci in transito con bolletta cauzione emessa in nome della ferrovia:		
per spedizioni del peso fino a kg. 500	1,50	Per spedizione.
per spedizioni del peso di oltre kg. 500 e fino a kg. 2000 . .	0,60	Per quintale indivisibile.
per spedizioni del peso di oltre kg. 2000 percorrenti linee di:		
1° un solo Stato estero	12,00	Per spedizione.
2° due Stati esteri	9,00	Per spedizione.
3° più di due Stati esteri	7,00	Per spedizione.

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura ed in nome delle parti*, sono ugualmente applicabili i corrispettivi di cui sub *a*) e *b*) ridotti del 50 %.

(Per i valori, i veicoli, il bestiame ed i feretri, veggasi la tariffa N. 4).

ALLEGATO *D*.
al D. M. 27-6-1933-XI, n. 3036.

TARIFFA N. 4.

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
Operazioni di cui alle tariffe nn. 1, 2 e 3 per i valori, i veicoli, il bestiame ed i feretri.	Lire	
1. Numerario, biglietti di banca ed altre carte di valore:		
Per ogni L. 10.000 o frazioni indivisibili	1,10 3,00	Per ogni L. 10.000 indivisib. Prezzo minimo per ogni spedizione.
2. Veicoli:		
Locomotive con o senza tender, tender	25,00	L'uno.
Carrozze e veicoli da ferrovia	15,00	L'uno.
Carrozze e carri per strade comuni	15,00	L'uno.
Automobili	15,00	L'uno.
Areoplani	15,00	L'uno.
Furgoni da merce	15,00	L'uno.
(I velocipedi, i velocimani, le motociclette e le carrozzine per bambini sono da trattarsi come merci).		

	Corrispettivo ferroviario —	Unità tassabile —
3. Bestiame:	Lire	
Bestie feroci e bestiame grosso in genere (buoi, vacche, tori, cavalli, muli, puledri)	7,00	Per i primi due capi.
	2 00	Per ogni capo in più.
	15,00	Prezzo massimo per spedizione.
Altro bestiame e piccoli animali	5,00	Per i primi due capi.
(Ai piccoli animali spediti come derrate si applicano le tasse per le merci).	0,50	Per ogni capo in più.
	12,00	Prezzo massimo per spedizione.
4. Feretri	20,00	L'uno.

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura ed in nome delle parti*, si applicano ugualmente i corrispettivi di cui sopra ridotti del 50 %.

ALLEGATO *E*.
al D. M. 27-6-1933-XI, n. 3036.

TARIFFA N. 5.

	Corrispettivo ferroviario —	Unità tassabile —
Merci nazionali o nazionalizzate soggette per il trasporto nello Stato a vincolo di bolletta di legittimaziono o di cauzione . .	Lire 0,80	Per quintale indivisibile.
	1,50	Prezzo minimo per spedizione.
	16,00	Prezzo massimo per spedizione.

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura e in nome delle parti*, si applicano ugualmente i corrispettivi di cui sopra, ridotti del 50 %.

TARIFFA N. 6.

	Corrispettivo ferroviario —	Unità tassabile —
	Lire	
Merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio.	0,20	Al quintale.
Emissione o scarico dei lasciapassare e delle bollette di cauzione.	1,00	Prezzo minimo di spedizione.
	20,00	Prezzo massimo per spedizione.

Nelle stazioni in cui le aree, i magazzini e gli impianti della dogana appartengono alla ferrovia, qualora, essendo consentito, le operazioni doganali siano eseguite *a cura ed in nome delle parti*, si applicano ugualmente i corrispettivi di cui sopra, ridotti del 50 %.

ALLEGATO F.
al D. M. 27-6-1933-XI, n. 305

TARIFFA N. 7.

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
Tasse di custodia delle bollette doganali e dei relativi contrassegni doganali ai colli e ai carri nonchè degli altri documenti qui appresso specificati, consegnati dai mittenti alle stazioni di partenza per l'inoltro con le merci cui si riferiscono:	Lire	
a) Bollette di cauzione o di accompagnamento delle merci spedite da una dogana all'altra;		
b) Bollette di importazione temporanea con cauzione;		
c) Bollette di esportazione temporanea con cauzione;		
d) Bollette di esportazione con cauzione per merci ammesse all'abbuono delle tasse di fabbricazione ed altri diritti fiscali:		
spedizioni fino a kg. 2000	3,00	Per spedizione.
spedizioni di oltre kg. 2000 e fino a kg. 8000	5,00	Per spedizione.
spedizioni di oltre kg. 8000	10,00	Per spedizione.
e) Bollette di cauzione emesse dalle parti fuori dell'àmbito ferroviario per merci in transito:		
spedizioni fino a kg. 2000	3,00	Per spedizione.
spedizioni di oltre kg. 2000 e fino a kg. 8000	5,00	Per spedizione.
spedizioni di oltre kg. 8000 percorrenti linee di:		
uno Stato estero	10,00	Per spedizione.
due Stati esteri	8,00	Per spedizione.
più di due Stati esteri	6,00	Per spedizione.
f) Bollette di legittimazione, di cauzione per merci nazionali, certificati o dichiarazioni di legittima provenienza e documenti ad essi assimilati:		
spedizioni fino a kg. 2000	1,50	Per spedizione.
spedizioni di oltre kg. 2000 e fino a kg. 8000	5,00	Per spedizione.
spedizioni di oltre kg. 8000	8,00	Per spedizione.
g) Bollette di esportazione semplice o con restituzione di diritti pagati sulle materie prime oppure con restituzione di tasse di fabbricazione ed altri diritti interni;		
Bollette di riesportazione;		
Bollette di riesportazione ed importazione temporanea senza cauzione:		
spedizioni fino a kg. 1000	1,00	Per ciascun documento.
spedizioni di oltre kg. 1000	2,00	Per ciascun documento.
h) Altri documenti:		
Dichiarazione internazionale per la dogana mod. Ch-1-*bis*, in quanto adoperata per le merci nazionali in esportazione;		
Permesso di esportazione;		
Fattura (originale o copia);		
Certificato di analisi per i vini;		
Certificato di origine;		
Licenza o nulla osta prescritti dall'allegato n. 5 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti;		
Certificati sanitari, fitosanitari, ecc., scortanti trasporti di prodotti esteri vincolati a dogana o di prodotti nazionali destinati all'esportazione;		

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
	Lire	
Certificati di ispezione previsti dalle norme sul marchio nazionale per l'esportazione;		
Bollette di accompagnamento per merci nazionali soggette ad imposte di consumo o ad altri vincoli fiscali;		
Qualsivoglia altro documento doganale o di altra natura occorrente ai fini delle formalità doganali o del controllo e della vigilanza doganale o fiscale (esclusa beninteso la dichiarazione internazionale per la dogana, mod. Ch-1-*bis*, destinata all'estero o proveniente dall'estero):		
spedizioni fino a kg. 1000	0,25	Per ciascun documento.
spedizioni di oltre kg. 1000	0,50	Per ciascun documento.

Corrispettivi per le spedizioni con le poste svizzere e per quelle fruenti della tariffa ordinaria n. 6 *G. V. Serie* A *e* C.

(da applicarsi dalle agenzie doganali di confine).

Per le spedizioni in servizio cumulativo con le Poste svizzere, si applica, per qualsiasi operazione doganale, il corrispettivo di L. 1 per collo.

Per le spedizioni fruenti della tariffa ordinaria N. 6 G. V. Serie A e C da e per Chiasso e da e per Modane, si applica per qualsiasi operazione doganale il corrispettivo di L. 0,60 per spedizione.

ALLEGATO *G*.
al D. M. 27-6-1933-XI, n. 3036.

Tabella delle spese fisse per gli stampati, le ammagliature, gli imballaggi, le riparazioni ai colli, ecc.

	Corrispettivo ferroviario	Unità tassabile
Stampati:	Lire	
per ogni esemplare della dichiarazione internazionale per la dogana, mod. Ch-1-*bis*, il doppio foglio	0,30	
per ogni esemplare dei modelli stampati su carta a manomacchina e cioè Ch-3, Ch-9, Ch-16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 35 e 44. .	0,30	
per ogni esemplare di qualsivoglia altra bolletta doganale .	0,20	
Ammagliature:		
per ogni collo con ammagliatura semplice (1)	2,00	
per ogni collo con ammagliatura doppia	4,00	
per ogni collo con ammagliatura a rete	6,00	
Imballaggio o riparazioni fatti con tela. Per ogni metro di tela .	4,00	
Applicazione di fascette od altri contrassegni a prodotti esteri confezionati.	5,00	Per ogni centinaio indivisibile di detti contrassegni.
Applicazione del bollo ad umido ai sacchi in importazione od esportazione temporanea e prestazioni inerenti	5,00	Per ogni centinaio di sacchi indivisibile.
Applicazione del bollo ai fusti o altri recipienti in importazione od esportazione temporanea e prestazioni inerenti . . .	5,00	Per ogni decina indivisibile.
Copertoni e reti per la protezione doganale delle merci spedite in carri scoperti	Le stesse tasse dell'allegato n. 1, punto 19 delle Condizioni e tariffe.	
Corda occorrente per l'applicazione dei piombi doganali ai detti copertoni o reti	6,00	

(1) Per i colli carteggiati con le Poste svizzere questa tassa si limita a L. 0,50 per collo, compresa anche la ceralacca ed i suggelli.

Provvigione per pagamento dei dazi ed altri diritti di confine.

1/2 per cento della somma pagata alla dogana, col minimo, per ogni spedizione, di L. 0,20.

(5072)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1933.
Norme concernenti la commisurazione e la riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1933-XI, n. 117, concernente la riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, di cui al R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, e per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1933-XI la commisurazione e riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sono effettuate dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per conto delle Casse provinciali di malattia di cui alla legge 23 gennaio 1933-XI, n. 117.

Il predetto Istituto effettuerà altresì la commisurazione e la riscossione dei contributi attinenti all'assicurazione dei familiari degli assicurati d'obbligo, quando tale assicurazione sia stata pattuita con convenzione stipulata tra i datori di lavoro ed i lavoratori a mezzo delle rispettive Associazioni sindacali.

Art. 2.

La commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente verrà fatta mensilmente e in base alle notifiche di assunzioni e di dimissioni del personale effettuate, in duplice esemplare, dai datori di lavoro alle Casse provinciali di malattia, le quali trasmetteranno subito il secondo esemplare all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Le Casse provinciali di malattia dovranno ugualmente trasmettere anche le denuncie compilate d'ufficio, le notizie su variazioni di retribuzione ed in genere tutti gli elementi utili all'esatta commisurazione dei contributi assicurativi.

A sua volta l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale rimetterà, giorno per giorno, alla Cassa provinciale di malattia competente, il duplicato delle schede compilate in base alle notifiche di cui sopra.

Eventuali rettifiche di importi commisurati, determinate da errori di accertamento, sono effettuate direttamente dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il quale dovrà darne, tuttavia, immediata notizia alla competente Cassa provinciale di malattia.

Art. 3.

Le Casse provinciali di malattia entro il mese di luglio 1933-XI, e, in seguito, entro il mese di gennaio di ogni anno, dovranno trasmettere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale la tariffa dei contributi stabilita ai sensi di legge.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale stabilirà, sentite le Casse provinciali di malattia, lo specchio dei periodi di prescrizione.

Art. 4.

La commisurazione e la riscossione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria di malattia verranno effettuate cumulativamente a quelle riguardanti i contributi dell'assicurazione per i familiari, di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto, e a quelle dei contributi pertinenti alle assicurazioni gestite dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, ma con contabilità e registrazioni separate.

Art. 5.

I versamenti effettuati dai datori di lavoro in misura inferiore a quella stabilita saranno ripartiti fra l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e la Cassa provinciale di malattia in proporzione dei rispettivi crediti.

Dalle somme versate da datori di lavoro morosi, a carico dei quali siano state avviate pratiche legali per ottenere il pagamento dei contributi, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, prima di effettuare il riparto, detrarrà l'importo delle spese legali.

La sospensione degli atti esecutivi avviati per la riscossione forzosa dei contributi assicurativi di malattia, potrà essere ordinata dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, solo dietro esplicita autorizzazione della Cassa provinciale di malattia.

Art. 6.

Per la riscossione dei contributi assicurativi l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale si avvarrà di tutte le norme e privilegi stabiliti dal R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, e dal relativo regolamento d'attuazione.

L'Istituto predetto verserà alle Casse provinciali di malattia tutto l'ammontare dei contributi assicurativi commisurati in base alle notifiche e denunzie di cui all'art. 2 del presente decreto, ad eccezione di quelle somme per le quali l'Istituto stesso provi di non aver potuto effettuare la riscossione nonostante il tempestivo espletamento degli atti esecutori o contravvenzionali.

Al riguardo l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, alla fine di ogni trimestre, comunicherà alle Casse provinciali di malattia l'elenco nominativo delle ditte che siano in arretrato col pagamento dei contributi assicurativi di malattia con l'indicazione del periodo di mancato pagamento e dell'ammontare del debito, specificando le partite da esso ritenute inesigibili.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale sarà esonerato da ogni responsabilità, di cui al primo capoverso del presente articolo, qualora le Casse provinciali di malattia non contestino l'inesigibilità dei crediti di cui sopra nel termine di giorni 15 dalla data dell'avvenuta comunicazione.

Art. 7.

Alla fine di ogni mese l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale trasmetterà alle Casse provinciali di malattia la lista dei conti spediti ai datori di lavoro nel mese, indicando, per ciascun conto, l'importo dei contributi commisurati per le assicurazioni da esso gestite e l'importo dei contributi commisurati per l'assicurazione di malattia; nonchè l'ammontare degli interessi di mora computati.

L'Istituto stesso trasmetterà altresì, settimanalmente, alle Casse provinciali di malattia, l'elenco delle riscossioni fatte nella settimana indicando come ciascuna somma è stata ripartita fra Istituto e Cassa provinciale e verserà alle stesse la quota parte delle riscossioni fatte per contributi assicurativi di malattia, oltre i proventi per interessi di mora, per multe, penalità, oblazioni, od altro in dipendenza del pagamento dei contributi assicurativi di malattia.

Art. 8.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale presenterà alla Cassa provinciale di malattia il rendiconto di tutti i contributi commisurati nell'anno precedente con l'indicazione nominativa delle ditte e dell'importo addebitato ad ognuna di esse.

Sul totale delle somme riscosse per contributi assicurativi di malattia, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale tratterrà la percentuale che verrà stabilita dal Ministero delle corporazioni a titolo di rimborso spese per il servizio di riscossione dei contributi medesimi.

Per il periodo dal 1° luglio 1933 al 31 dicembre 1934 tale percentuale è fissata nella misura massima del 0,50 per cento dei contributi riscossi.

Art. 9.

Gli importi commisurati per contributi assicurativi dovranno essere versati dai datori di lavoro o direttamente agli uffici dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale o per mezzo del conto corrente postale che dall'Istituto stesso sarà ad essi indicato, non oltre 5 giorni dalla data di consegna dei relativi conti.

In caso di ritardato pagamento sarà contemplato l'interesse di mora legale, salvo le maggiori sanzioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

Art. 10.

Entro il mese di luglio 1933-XI le Casse provinciali di malattia trasmetteranno all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale l'elenco nominativo dei datori di lavoro morosi che siano in arretrato col pagamento dei contributi assicurativi di malattia a tutto il 30 giugno 1933-XI, indicando per ciascuno l'importo dei contributi non versati.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale curerà anche la riscossione di tali contributi, con le norme di cui al presente decreto.

Art. 11.

Eventuali contestazioni tra Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e Casse provinciali di malattia derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente decreto saranno risolte dal Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano tanto alle Casse provinciali di malattia e alla Cassa di malattia di Cortina d'Ampezzo, quanto alle Casse autorizzate in virtù dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1933, n. 117, e dell'art. 7, secondo comma, del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, fatta eccezione per le Casse di fabbrica o di azienda.

Roma, addì 13 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(5044)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-145 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Andrea fu Giuseppe e della fu Semolic Giuseppina, nato a Brestovizza in Valle il 24 settembre 1872 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Caterina fu Giuseppe Pahor, nata a Brestovizza in Valle il 27 dicembre 1881, moglie;

Semolic Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle l'11 agosto 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO

(1395)

N. 50-147 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della sig.a Semolic ved. Rosalia nata Semolic fu Giuseppe e della fu Kocjancic Caterina, nata a Brestovizza in Valle il 13 settembre 1878 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Giovanna Anna fu Giovanni, nata a Brestovizza in Valle il 12 ottobre 1923, figlia;

Semolic Giuseppina fu Giovanni, nata il 19 ottobre 1906, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1396)

N. 50-150 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semoli Luigi di Vincenzo e di Peric Anna, nato a Brestovizza in Valle il 16 luglio 1895 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Bernarda di Filippo Semolic, nata a Brestovizza in Valle il 4 aprile 1899, moglie;
Semolic Silvestra, nata a Brestovizza in Valle il 19 dicembre 1920, figlia;
Semolic Romana, nata a Brestovizza in Valle 19 ottobre 1923, figlia;
Semolic Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 14 novembre 1925, figlio;
Semolic Bogomilo, nato a Brestovizza in Valle il 16 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1399)

N. 50-152 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Antonio di Giuseppe e di Semolic Giuseppina, nato a Brestovizza il 12 novembre 1887 é residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Giuseppina di Antonio Vuk, nata a Merna il 24 maggio 1889, moglie;
Semolic Davide, nato a Merna il 6 febbraio 1915, figlio;
Semolic Francesco, nato in Jugoslavia il 30 novembre 1918, figlio;
Semolic Giovanni, nato a Merna l'8 agosto 1921, figlio;
Semolic Nada, nata a Merna il 22 agosto 1925, figlia;
Semolic Matteo, nato a Merna il 20 agosto 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1401)

N. 50-283 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Spacapan Stefano fu Stefano e fu Ursic Teresa, nato a Biglia il 9 dicembre 1862 e residente a Biglia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Spazzapan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Spacapan Stefano, nato a Biglia il 10 novembre 1909, figlio;
Spacapan Antonio, nato a Biglia il 13 giugno 1912, figlio;
Spacapan Ermenegilda Tomsic, nata a Trieste nel 1868, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO

(1402)

N. 50-158 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Silic Giuseppe fu Gaspare e di Ferfolia Maria, nato a Raccogliano il 10 luglio 1864 e residente

a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Silic Giuseppina di Andrea Marusic, nata a Merna l'11 aprile 1867, moglie;

Silic Francesca, nata a Merna il 27 febbraio 1894, figlia;

Silic Radegunda di Francesca Silic, nata a Merna il 13 agosto 1921, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1407)

N. 50-159 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Silic Antonio di Antonio e della fu Teresa Kerpan, nato a Biglia il 22 aprile 1880 e residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1408)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 1° luglio 1933-XI ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 % sul valore per i rottami di ferro e di acciaio;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda la esenzione doganale e dalla tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici.

(5104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 147.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 luglio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	14.27
Inghilterra (Sterlina)	64.10
Francia (Franco)	74.50
Svizzera (Franco)	365.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.64
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	13.27
Cecoslovacchia (Corona)	56.40
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.86
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.50
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.22
Olanda (Fiorino)	7.59
Polonia (Zloty)	212 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	157.75
Svezia (Corona)	3.29
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.375
Id 3,50 % (1902)	77.375
Id. 3 % lordo	54.825
Consolidato 5 %	85.725
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.925
Id id. id. 1940	102.45
Id. id. Id. 1941	102.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 383.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 310 — Data: 16 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Savona — Intestazione: Navone Tomaso, notaro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 1500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2397 — Data: 14 dicembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. Debito pub-

blico — Intestazione: Canobbio Maria — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Rendita: L. 270, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 676 — Data: 1° aprile 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Arpino Caterina fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 145, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 giugno 1933 - Anno XI.

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(2324)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Piana del Mondo » in provincia di Benevento.

Con Regio decreto in data 18 maggio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti addì 12 giugno 1933 al registro n. 12, foglio n. 17, è stato costituito il Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Piana del Mondo » in territorio di S. Agata dei Goti (Benevento).

(5086)

Rettificazione della superficie del Consorzio irriguo « Valli dell'Aventino e del Sangro » in provincia di Chieti.

Con R. decreto 18 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno successivo al registro n. 11, foglio n. 381, è stato disposto, a parziale modifica del R. decreto 19 luglio 1929 di costituzione del Consorzio irriguo « Valli dell'Aventino e del Sangro » in provincia di Chieti, che, fermo restando il perimetro dell'ente, la superficie in esso compresa deve essere determinata in ettari 3963.42, in conformità degli elenchi dei proprietari annessi allo stesso decreto di rettifica.

(5087)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazione « Fata Morgana » di Reggio Calabria.

Il Regio commissario liquidatore della Società anonima « Fata Morgana » con sede in Reggio Calabria, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esistono creditori per contratti di assicurazione e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire in debita forma legale un ricorso a questo Ministero, Servizio delle assicurazioni, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto commissario rag. Salvatore Mirigelli, Regia intendenza di finanza, Reggio Calabria.

(5088)

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società « Le Assicurazioni di Roma ».

Il liquidatore della Società anonima « Le Assicurazioni di Roma », con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, un ricorso al Ministero delle corporazioni, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore, rag. Piero Finetti, via F. Corridoni n. 39, Milano.

(5089)

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa « Produzione e Lavoro » fra decoratori e pittori Saverio Altamura di Foggia, costituita con rogito notaio De Vita, in data 23 giugno 1928, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione e di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(5090)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 16 giugno 1933-XI, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Villanova di Camposampiero, provincia di Padova.

(5096)

Si comunica che il giorno 14 maggio 1933-XI, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di S. Maurizio Canavese, provincia di Torino.

(5097)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 62 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1932, reg. 2 Finanze, foglio 201, con il quale fu indetto un concorso per esami a 62 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*);

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 19 novembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1932, reg. 10 Finanze, foglio 138;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a 62 posti di volontario nel ruolo di concetto delle Ragionerie centrali (gruppo *A*), indetto con decreto Ministeriale 17 febbraio 1932:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti esami scritti	Voto dell'esame orale	Somma dei voti
1	Sarao Edmondo	8,40	8,40	16,80
2	Peynetti Lorenzo	8,40	8,30	16,70
3	Bianco Francesco, ex combattente	8,27	8,40	16,67
4	Benincasa Luigi	8,27	8,40	16,67
5	Caccia Giuseppe	8,07	8,40	16,47
6	Gori Leone	8,20	8,20	16,40
7	Bernardini Pompeo, nato il 9 dicembre 1908	8,14	8,20	16,34
8	Pastore Enrico, nato il 27 gennaio 1909	8,14	8,20	16,34
9	Firmi Vincenzo	8,07	8,20	16,27
10	Garofoli Giovanni	7,94	8,10	16,04
11	Gherardi Gherardo	7,27	8,60	15,87
12	Zicari Eugenio, nato il 17 maggio 1906	7,74	8	15,74
13	Giglio Pietro, nato il 29 settembre 1908	7,94	7,80	15,74
14	Davani Edoardo, nato il 24 agosto 1907	7,60	7,80	15,40
15	Rosa Raffaelino, nato il 1° gennaio 1909	7,60	7,80	15,40
16	Farris Paolo, ex combattente	7,67	7,60	15,27
17	Tinella Stefano	7,67	7,60	15,27
18	Drago Giuseppe	7,60	7,60	15,20
19	Capasso Giuseppe	7,54	7,60	15,14
20	Caropreso Pasquale	8	7,10	15,10
21	Baldi Leo	7,87	7,20	15,07
22	Talamonti Pio, nato il 23 novembre 1903	7	8	15
23	Grassi Edoardo, nato il 17 luglio 1911	7,40	7,60	15
24	De Toma Pasquale	7,27	7,60	14,87
25	Gagliardi Settimio, ammogliato con due figli	7,34	7,50	14,84
26	Tognetti Giulio, celibe	7,34	7,50	14,84
27	Innamorati Giuseppe, nato il 28 dicembre 1908	7,40	7,40	14,80
28	Contino Aldo, nato il 28 gennaio 1910	7,60	7,20	14,80
29	Caldiero Nicolò	7,67	7,10	14,77
30	Giuseppone Camillo	7,07	7,60	14,67
31	Belli Enrico	7,34	7,30	14,64
32	Gambardella Carmelo, ex combattente ammogliato con due figli	7,40	7,20	14,60
33	Roccati Luigi, lodevole servizio per oltre un anno presso l'Amministrazione finanziaria	7,80	6,80	14,60
34	Pighetti Mario, celibe	7	7,60	14,60
35	Mantarro Salvatore, nato il 14 settembre 1902	7,54	7	14,54
36	Russo Salvatore, nato il 27 giugno 1905	7,34	7,20	14,54
37	Amato Rocco	7,34	7,10	14,44
38	Fusco Mario, nato il 5 novembre 1904	7,40	7	14,40
39	Malagnino Cataldo, nato il 3 novembre 1907	7,40	7	14,40
40	Gaggiotti Vincenzo, nato il 1° gennaio 1906	7,14	7,20	14,34
41	Mancini Costantino, nato il 21 maggio 1906	7,34	7	14,34
42	Vuolo Romolo, nato il 17 ottobre 1906	7,14	7,20	14,34
43	De Cecco Attilio, nato il 4 gennaio 1911	7,14	7,20	14,34
44	Caputo Luigi	7,47	6,80	14,27
45	Gargano Guglielmo	7,14	7,10	14,24
46	Catalano Carmelo	7	7,20	14,20
47	Bordonaro Francesco	7,14	7	14,14
48	Dainelli Luigi	7	7,10	14,10
49	Occhionero Matteo	7,27	6,80	14,07
50	Piccioli Alfonso	7,14	6,90	14,04
51	Maresca Roberto, ammogliato.	7,20	6,80	14
52	Rinaldi Salvatore, ex combattente	7	7	14
53	De Rienzo Carmine, nato il 1° luglio 1901	7,20	6,80	14
54	Timarco Giovanni, nato il 29 febbraio 1904	7	7	14
55	Pesce Giovanni	7,07	6,80	13,87
56	Petrucciani Raffaele	7	6,80	13,80
57	Franceschini Giulio	7	6,40	13,40
58	Tasca Luigi, ammogliato con un figlio	7	6	13
59	Barbagallo Salvatore, ammogliato senza figli.	7	6	13

Art. 2.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del Concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Sarao Edmondo.
2. Peynetti Lorenzo.
3. Bianco Francesco.
4. Benincasa Luigi.
5. Caccia Giuseppe.
6. Gori Leone.
7. Bernardini Pompeo.
8. Pastore Enrico.
9. Firmi Vincenzo.
10. Garofoli Giovanni.
11. Gherardi Gherardo.
12. Zicari Eugenio.
13. Giglio Pietro.
14. Davani Edoardo.
15. Rosa Raffaelino.
16. Farris Paolo.
17. Tinella Stefano.
18. Drago Giuseppe.
19. Capasso Giuseppe.
20. Caropreso Pasquale.
21. Baldi Leo.
22. Talamonti Pio.
23. Grassi Edoardo.
24. De Toma Pasquale.
25. Gagliardi Settimio.
26. Tognetti Giulio.
27. Innamorati Giuseppe.
28. Contino Aldo.
29. Caldiero Nicolò.
30. Giuseppone Camillo.
31. Belli Enrico.
32. Gambardella Carmelo.
33. Roccati Luigi.
34. Pighetti Mario.
35. Mantarro Salvatore.
36. Russo Salvatore.
37. Amato Rocco.
38. Fusco Mario.
39. Malagnino Cataldo.
40. Gaggiotti Vincenzo.
41. Mancini Costantino.
42. Vuolo Romolo.
43. De Cecco Attilio.
44. Caputo Luigi.
45. Gargano Gugliemo.
46. Catalano Carmelo.
47. Bordonaro Francesco.
48. Dainelli Luigi.
49. Occhionero Matteo.
50. Piccioli Alfonso.
51. Maresca Roberto.
52. Rinaldi Salvatore.
53. De Rienzo Carmine.
54. Timarco Giovanni.
55. Pesce Giovanni.
56. Petrucciani Raffaele.
57. Franceschini Giulio.
58. Tasca Luigi.
59. Barbagallo Salvatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5040)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori e degli idonei nel concorso a 150 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modifiche;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, n. 2747, col quale fu indetto un concorso per esami a 150 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari (gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 28 gennaio 1933, n. 3167, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice predetta;

Visti gli atti della ripetuta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria firmata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 150 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari, indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI, n. 2747:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Brunati Fausto	7,916	9,400	17,310
2	Belmonte Alfredo	9	8,300	17,300
3	Lodato Antonio	7,966	8,850	16,816
4	Pepe Vittorino	7,750	9	16,750
5	Cagossi James, orf. di guerra	7,566	9	16,566
6	Colonnesi Giuseppe	7,516	9	16,516
7	Cernigliaro Carmelo	7,850	8,500	16,350
8	Cappellotto Ferruccio	8,083	8,250	16,333
9	Maccarrone Gaetano	7,183	9,100	16,283
10	Varotto Tiberio	7,583	8,500	16,083
11	Brunacci Luigi	7,950	8,100	16,050
12	Cerulli Ettore	8,033	8,001	16,034
13	Porcù Adriano	7,733	8,300	16,033
14	Salemme Michele	7,983	8	15,983
15	Pellizzaro Dante	7,433	8,501	15,934
16	D'Agostino Michele	7,433	8,500	15,933
17	Baroni Carlo	7,416	8,500	15,916
18	Zecca Emidio	7,650	8,250	15,900
19	Casati Edgardo	7,683	8,200	15,883
20	Speciale Giuseppe	7,733	8,100	15,833
21	Nese Antonio	7,816	8	15,816
22	Gagliano Eusebio	7,400	8,402	15,802
23	Minardi Guido	7	8,801	15,801
24	Rossini Bruno	7,050	8,750	15,800
25	Ferrara Michelangelo	7,266	8,500	15,766
26	Ulzega Aurelio	7,250	8,510	15,760
27	Cinti Francesco	7,050	8,700	15,750
28	Di Lorenzo Andrea	7,733	8	15,733
29	Rajani Eduardo	7,716	8,010	15,726
30	Frascolla Mario	7,566	8,150	15,716
31	Todesco Pietro	7,650	8,002	15,652
32	Vinci Antonio	7,150	8,500	15,650
33	Guerra Michele	7,500	8,100	15,600
34	Foglietti Renzo	7,050	8,500	15,550
35	Tosi-Beleffi Biagio	7,033	8,502	15,535
36	Zingaretti Pio	7,033	8,500	15,533
37	D'Orso Antonino	7	8,500	15,500
38	Laghezza Leonardo	7,383	8,100	15,483
39	Belluomo Salvatore	7,166	8,300	15,466
40	Gervasi Laura	7,450	8,005	15,455
41	Buonerba Francesco	7,300	8,150	15,450
42	Paternò Giovanni	7,733	7,700	15,433
43	Cassese Giuseppe	8,233	7,150	15,383
44	Carbone Francesco	7,266	8,100	15,366
45	Spalletta Ettore	7,600	7,750	15,350
46	Grasso Mariano	7,233	8,100	15,333
47	Damiani Tommaso	7,500	7,800	15,300
48	De Figheiredo Laerzio	7,383	7,902	15,285
49	Savio Vincenzo	7,283	8	15,283
50	Giordano Nicola	7,516	7,750	15,266
51	Carini Umberto	7,283	7,950	15,233
52	D'Ovidio Mario	7,300	7,900	15,200
53	Leone Oddone	7,766	7,400	15,166
54	Cannizzo Giuseppe	7,533	7,602	15,135
55	Vera Giuseppe	7,133	8	15,133
56	Boccaccino Mario	7,316	7,800	15,116
57	Cocivera Giuseppe	7,250	7,855	15,105
58	Picariello Pompeo	7,200	7,900	15,100
59	Musumeci Salvatore	7,066	8,004	15,070
60	Altana Antonio	7,166	7,902	15,068
61	Castore Giacomo	7,366	7,700	15,066
62	Dietrich Camillo	8,050	7	15,050
63	Piccitto Nicola	7,283	7,750	15,033
64	Scarselli Walfredo	7,716	7,304	15,020
65	Simeone Luigi	7,766	7,250	15,016
66	Di Filippo Attilio	7,250	7,750	15
67	Vannini Luigi	7,283	7,702	14,985
68	Viva Alberto	7,083	7,900	14,983
69	Malagrinò Euclide	8,066	6,904	14,970
70	Caruso Giuseppe	7,266	7,700	14,966
71	Michelucci Luigi	7,716	7,200	14,916
72	Carletta Angelo	7	7,905	14,905
73	Giannone Pasquale	7,300	7,600	19,900
74	Gibaldi Gaetano	7,883	7	14,883
75	Corbo Alfonso	7,116	7,754	14,870
76	Varriale Vincenzo	7,366	7,500	14,866
77	Correnti Fulvio	7,650	7,200	14,850
78	Buffa Amilcare	7,416	7,404	14,820
79	Parmeggiani Augusto	7,366	7,450	14,816
80	Baldi Vincenzo	8	6,805	14,805
81	Marino Giovanni	7,350	7,450	14,800
82	Crasto Sebastiano	7,483	7,302	14,785
83	Mesiano Vincenzo	7,283	7,501	14,784
84	Pizzutelli Antonio	7,483	7,300	14,783
85	Treu Guido, orfano di guerra	7,266	7,504	14,770
86	La Cascia Tommaso	7,616	7,153	14,769
87	Bovio Giovanni	7,766	7,002	14,768
88	Schipa Guido	7,766	7	14,766
89	Ricottilli Goffredo	7,550	7,200	14,750
90	Barbin Giovanni	7,583	7,152	14,735
91	Placereani Giovanni	7,583	7,151	14,734
92	Mongiovì Antonino	7,283	7,450	14,733
93	Lepore Renato	7,666	7,054	14,720
94	Lembo Giuseppe	7,216	7,500	14,716
95	Cataldi Sebastiano	7,400	7,300	14,700
96	Pacini Giovanni	7,583	7,102	14,685
97	Ricca Roberto	7,083	7,601	14,684
98	Valente Carmine	7,583	7,100	14,683
99	Morici Giuseppe	7,666	7	14,666
100	Tasselli Ezio	7,250	7,400	14,650
101	Marcecca Giovanni	7,133	7,502	14,635
102	Sorge-Lancellotti Guido	7,133	7,500	14,633
103	Romano Gaetano	7,366	7,254	14,620
104	Zottarelli Domenico	8,116	6,502	14,618
105	Delaini Luciano	7,466	7,150	14,616
106	Governale Edmondo	7,200	7,405	14,605
107	Bitritto Arsenio	7,600	7,003	14,603
108	Falsini Francesco	7,800	6,800	14,600
109	Malatesta Benedetto	7,483	7,107	14,590
110	Manuti Italo	7,383	7,206	14,589
111	Ingaramo Cristofaro	7,583	7,005	14,588
112	De Giuli Gualberto	7,433	7,154	14,587
113	Bellomia Francesco	7,083	7,503	14,586
114	Nanni Antonio	7,183	7,402	14,585
115	Guadagno Giovanni	7,433	7,150	14,583
116	Epifania Enrico	7,466	7,104	14,570
117	Falqui-Massidda Silvio	7,366	7,203	14,569
118	Ricottilli Luigi	7,066	7,502	14,568
119	Ottin-Pecchio G. Battista	7,116	7,451	14,567

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
120	Frignola Edmondo	7,616	6,950	14,566
121	Castro Giuseppe	7,250	7,305	14,555
122	Gisotti Attilio	7,200	7,350	14,550
123	Cengiarotti Ruggiero	7 433	7,103	14,536
124	Del Vaglio Mario	7,533	7,002	14,535
125	De Lisio Celestino	7,133	7,401	14,534
126	Gallo Nicola	7,033	7,500	14,533
127	Di Palma Giovanni	7,416	7,104	14,520
128	Oricchio Giuseppe	7,216	7,302	14,518
129	Nasini Pietro	7,216	7,301	14,517
130	Cirota Gaetano	7,616	6,900	14,516
131	Di Oreste Luigi, orf. di guerra	7,500	7,005	14,505
132	Aloi Enrico	7,700	6,804	14,504
133	Casaburo Luigi	7,300	7,203	14,503
134	Cingano Igino	7,400	7,102	14,502
135	Valestra Giuseppe	7,200	7,300	14,500
136	D'Ercole Panfilo	7,183	7,307	14,490
137	Paternoster Alvaro	7,183	7,306	14,489
138	Polimeni Italo	7,133	7,355	14,488
139	Leonardo Pietro	7,183	7,304	14,487
140	Caddeo Egidio	7,116	7,370	14,486
141	Russo Pasquale	7,150	7,333	14,483
142	Maccarone Loris	7,483	6,985	14,468
143	Pazzaglini Dino	7,500	6,967	14,467
144	Cioffi Vittorio	7,233	7,233	14,466
145	Turino Gennaro	7,233	7,219	14,452
146	Menichini Alfonso	7,316	7,135	14,451
147	Avellone Dario	7,466	6,984	14,450
148	Schiavone Michele	7,383	7,066	14,449
149	Banna Matteo	6,683	6,765	14,448
150	Prestipino Pietro	7,666	6,781	14,447
151	Baldinelli Antonio	8,266	6,180	14,446
152	Buscicchi Giuseppe	7,466	6,979	14,445
153	Mazzaglia Luigi	7,550	6,893	14,443
154	Argiolas Gaetano	7,050	7,392	14,442
155	Vittoria Regina	7,450	6,991	14,441
156	Bullio Rosa	7,433	7,007	14,440
157	Di Paola Liberante	7,933	6,506	14,439
158	Anzovino Geremia	7,433	7,005	14,438
159	Bonis Raimondo	7,533	6,904	14,437
160	De Napoli Vincenzo	7,133	7,303	14,436
161	Ludovisi Enrico	7,833	6,600	14,433
162	Fanigliulo Giovanni	7,416	7	14,416
163	Marro Francesco	7,800	6,605	14,405
164	Ruggiero Mario	7	7,403	14,403
165	Gozzo Giuseppe Gaspare	7,100	7,300	14,400
166	Salvatori Nello	7,133	7,262	14,395
167	Cesareo Oscar	7,700	6,692	14,392
168	Cuocolo Ugo	7,383	7,007	14,390
169	Panza Mario	7,200	7,188	14,388
170	De Feo Pietro	7,233	7,152	14,385
171	Gesano Erminia	7,050	7,334	14,384
172	Giuliani Savino	7,733	6,650	14,383
173	Monaco Giuseppe	7,516	6,866	14,382
174	Di Francesco Pietro	7,200	7,181	14,381
175	Marino Carlo	7,300	8,080	14,380
176	Ietta Antonio	7,183	7,195	14,378
177	Mazzi Aldo	7,216	7,154	14,370
178	Levi Enrico	7,566	6,803	14,369
179	Malinconico Raffaele	7,216	7,152	14,368
180	Monizio Rosario	7,366	7,001	14,367
181	Santucci Pasquale	7,366	7	14,366
182	Bosio Giuseppe	7,550	6,800	14,350
183	De Franchis Ernesto	7,450	6,895	14,345
184	Vernacchia Mario	7,566	6,750	14,316
185	Occhiobello Francesco	7,316	6,999	14,315
186	Lazzarini Oscar	7,516	6,794	14,310
187	Pulvirenti Salvatore	7,100	7,208	14,308
188	Piantadosi Francesco Saverio	7,050	7,255	14,305
189	Giacobbo-Scavo Guido	7	7,300	14,300
190	Matarazzo Libero	7,133	7,157	14,290
191	Lunardini Giorgio	7,533	6,752	14,285
192	Peccenini Corradino	7,383	6,900	14,283
193	Valente Ottorino	7,116	7,154	14,270
194	Piciocchi Armando	2,266	7	14,266
195	Manieri Gigi Salvatore	7	7,260	14,260
196	Zirone Giuseppe	7,350	6,905	14,255
197	Pellegrino Gennaro Manlio	7,550	6,700	14,250
198	Manzo Michele	7,633	6,602	14,235
199	Pellecchia Vincenzo	8,233	6	14,233
200	Franchini Mario Antonio, orfano di guerra	7,183	7,027	14,210
201	Mancini Matteo Renato	7,600	6,600	14,200
202	Lucifora Luigi	7,166	7	14,166
203	Papa Francesco Paolo	7,550	6,600	14,15[illegible]
204	Mosconi Ezio	8,016	6,100	14,[illegible]
205	Foti Pietro	7,300	6,800	14,[illegible]
206	Califano Antonio, orfano di guerra	7,166	6,900	14,[illegible]
207	Fagioli Mario	7,166	6,900	14,0[illegible]
208	Caloiro Isidoro	7,200	6,855	14,[illegible]
209	La Pilla Giuseppe	7,450	6,600	14,050
210	Conticelli Giovacchino	7,133	6,907	14,040
211	La Cecilia Francesco	7,533	6,502	14,0[illegible]5
212	Selvaggio Gennaro Armando	7,633	6,400	14,033
213	Franchina Antonino	7,050	6,980	14,030
214	Tabbita Giovan Battista	7,450	6,550	14 .
215	Fogola Giulio	7,033	6,957	13,990
216	Mascia Angelo	7,183	6,802	13,985
217	Resta Fausto	7,100	6,884	13,984
218	Roveda Egidio	7,183	6,800	13,983
219	Martinetti Antonio	7	6,900	13,90[illegible]
220	Durando Carlo	7,383	6,507	13,890
221	Melita Emanuele, orfano di guerra	7,300	6,400	13,700
222	Bossi Virgilio, orf. di guerra	7	6,600	13,600
223	Leonetti Giuseppe	7,133	6,457	13,590
224	Sciaraffia Giuseppe	7,133	6,447	13,580
225	Ruggiero Francesco	7,133	6,417	13,550
226	De Silva Vincenzo	7,166	6,359	13,525
227	Perna Giuseppe	7,066	6,434	13,500
228	Romano Luigi di Michele	7,233	6,167	13,400
229	Passafaro Francesco	7,233	6,067	13,300
230	Ferruzza Antonino	7,250	6	13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Brunati Fausto.
2. Belmonte Alfredo.
3. Lodato Antonio.
4. Pepe Vittorino.
5. Cagossi James, orfano di guerra.
6. Colonnesi Giuseppe.
7. Cernigliaro Carmelo.
8. Cappellotto Ferruccio.
9. Maccarrone Gaetano.
10. Varotto Tiberio.
11. Brunacci Luigi.
12. Cerulli Ettore.
13. Porcù Adriano.
14. Salemme Michele.
15. Pellizzaro Dante.
16. D'Agostino Michele
17. Baroni Carlo.
18. Zecca Emidio
19. Casati Edgardo.
20. Speciale Giuseppe.
21. Nese Antonio.
22. Gagliano Eusebio.
23. Minardi Guido.
24. Rossini Bruno.
25. Ferrara Michelangiolo.
26. Ulzega Aurelio.
27. Cinti Francesco.
28. Di Lorenzo Andrea.
29. Rajani Eduardo.
30. Frascolla Mario.
31. Todesco Pietro.
32. Vinci Antonio.
33. Guerra Michele.
34. Foglietti Renzo.
35. Tosi-Beleffi Biagio.
36. Zingaretti Pio.
37. D'Orso Antonino.
38. Laghezza Leonardo.
39. Belluomo Salvatore.
40. Gervasi Laura.
41. Buonerba Francesco.
42. Paternò Giovanni.
43. Cassese Giuseppe.
44. Carbone Francesco.
45. Spalletta Ettore.
46. Grasso Mariano.
47. Damiani Tommaso.
48. De Figneiredo Laerzio.
49. Savio Vincenzo.
50. Giordano Nicola.
51. Carini Umberto.
52. D'Ovidio Mario.
53. Leone Oddone.
54. Cannizzo Giuseppe.
55. Vera Giuseppe.
56. Boccaccino Mario.
57. Cocivera Giuseppe.
58. Picariello Pompeo.
59. Musumeci Salvatore.
60. Altana Antonio.

61. Castore Giacomo.
62. Dietrich Camillo.
63. Piccitto Nicola.
64. Scarselli Walfredo.
65. Simeone Luigi.
66. Di Filippo Attilio.
67. Vannini Luigi.
68. Viva Alberto.
69. Malagrinò Auclide.
70. Caruso Giuseppe.
71. Michelucci Luigi.
72. Carletta Angelo.
73. Giannone Pasquale.
74. Gibaldi Gaetano.
75. Corbo Alfonso.
76. Varriale Vincenzo
77. Correnti Fulvio.
78. Buffa Amilcare.
79. Parmeggiani Augusto.
80. Baldi Vincenzo.
81. Marino Giovanni.
82. Crasto Sebastiano.
83. Mesiano Vincenzo.
84. Pizzutelli Antonio.
85. Treu Guido - orfano di guerra.
86. La Cascia Tommaso.
87. Bovio Giovanni.
88. Schipa Guido.
89. Ricottilli Goffredo.
90. Barbin Giovanni.
91. Placereani Giovanni.
92. Mongiovì Antonino.
93. Lepore Renato.
94. Lembo Giuseppe.
95. Cataldi Sebastiano.
96. Pacini Giovanni.
97. Ricca Roberto.
98. Valente Carmine.
99. Morici Giuseppe.
100. Tasselli Ezio.
101. Marceca Giovanni.
102. Sorge-Lancellotti Guido.
103. Romano Gaetano.
104. Zottarelli Domenico.
105. Delaini Luciano.
106. Governale Edmondo.
107. Bitritto Arsenio.
108. Falsini Francesco.
109. Malatesta Benedetto.
110. Manuti Italo.
111. Ingaramo Cristofaro.
112. De Giuli Gualberto.
113. Bellomia Francesco.
114. Nanni Antonio.
115. Guadagno Giovanni.
116. Epifania Enrico.
117. Falqui-Massidda Silvio.
118. Ricottilli Luigi.
119. Ottin-Pecchio G. Battista
120. Frignola Edmondo.
121. Castro Giuseppe.
122. Gisotti Attilio.
123. Cengiarotti Ruggiero.
124. Del Vaglio Mario.
125. De Lisio Celestino.
126. Gallo Nicola.
127. Di Palma Giovanni.
128. Oricchio Giuseppe.
129. Nasini Pietro.
130. Cirota Gaetano.
131. Di Oreste Luigi - orfano di guerra.
132. Aloi Enrico.
133. Casaburo Luigi.
134. Cingano Igino.
135. Valestra Giuseppe.
136. D'Ercole Panfilo.
137. Paternoster Alvaro.
138. Polimeni Italo.
139. Leonardo Pietro.
140. Caddeo Egidio.
141. Russo Pasquale.
142. Maccarone Loris.
143. Pazzaglini Dino.
144. Cioffi Vittorio.
145. Turino Gennaro.
146. Menichini Alfonso.
147. Franchini Mario Antonio, orfano di guerra.
148. Califano Antonio, orfano di guerra.
149. Melita Emanuele, orfano di guerra.
150. Bossi Virgilio, orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Avellone Dario.
2. Schiavone Michele.
3. Banna Matteo.
4. Prestipino Pietro.
5. Baldinelli Antonio.
6. Buscicchi Giuseppe.
7. Mazzaglia Luigi.
8. Argiolas Gaetano.
9. Vittoria Regina.
10. Bullio Rosa.
11. Di Paola Liberante.
12. Anzovino Geremia.
13. Bonis Raimondo.
14. De Napoli Vincenzo.
15. Ludovisi Enrico.
16. Fanigliulo Giovanni.
17. Marro Francesco.
18. Ruggiero Mario.
19. Gozzo Giuseppe Gaspare.
20. Salvatori Nello.
21. Cesareo Oscar.
22. Cuocolo Ugo.
23. Panza Mario.
24. De Feo Pietro.
25. Cesano Erminia.
26. Giuliani Savino.
27. Monaco Giuseppe.
28. Di Francesco Pietro.
29. Marino Carlo.
30. Ietta Antonio.
31. Mazzi Aldo.
32. Levi Enrico.
33. Malinconico Raffaele.
34. Monizio Rosario.
35. Santucci Pasquale.
36. Bosio Giuseppe.
37. De Franchis Ernesto.
38. Vernacchia Mario.
39. Occhiobello Francesco.
40. Lazzarini Oscar.
41. Pulvirenti Salvatore.
42. Piantadosi Francesco Saverio.
43. Giacobbo-Scavo Guido.
44. Matarazzo Libero.
45. Lunardini Giorgio.
46. Peccenini Corradino.
47. Valente Ottorino.
48. Piciocchi Armando.
49. Manieri Gigi Salvatore.
50. Zirone Giuseppe.
51. Pellegrino Gennaro Manlio.
52. Manzo Michele.
53. Pellecchia Vincenzo.
54. Mancini Matteo Renato.
55. Lucifora Luigi.
56. Papa Francesco Paolo.
57. Mosconi Ezio.
58. Foti Pietro.
59. Fagioli Mario.
60. Caloiro Isidoro.
61. Di Pilla Giuseppe.
62. Conticelli Gioacchino.
63. La Cecilia Francesco.
64. Selvaggio Gennaro Armando.
65. Franchina Antonino.
66. Tabbita G. Battista.
67. Fogola Giulio.
68. Mascia Angelo.
69. Resta Fausto.
70. Roveda Egidio.
71. Martinetti Antonio.
72. Durando Carlo.
73. Leonetti Giuseppe.
74. Sciaraffia Giuseppe.
75. Ruggiero Francesco.
76. De Silva Vincenzo.
77. Perna Giuseppe.
78. Romano Luigi di Michele.
79. Passafaro Francesco.
80. Ferruzza Antonino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5102)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso bandito per 150 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1933, col quale fu indetto un concorso per esami a 150 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo *B*);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 4 febbraio 1933;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per 150 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette (gruppo *B*), indetto con decreto Ministeriale 9 gennaio 1933-XI.

Numero d'ordine	COGNOME NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Caparrotta Alfonso	7,616	9,450	17,066
2	Cataldi Sebastiano	8,300	8,550	16,850
3	Bonci Gino	7,833	8,950	16,783
4	Mongiovì Antonino	7,333	9,400	16,733
5	Pazzaglini Dino	7,383	9,250	16,633
6	Visconti Francesco	7,950	8,650	16,600
7	Rosolini Werther	7,316	9,250	16,566
8	Landolfo Gennaro	7,166	9,350	16,516
9	Brunacci Luigi	7,916	8,450	16,366
10	Spalletta Ettore, nato il 18 maggio 1911	7.866	8,250	16,116
11	Morici Giuseppe, nato il 7 marzo 1913	7,916	8,200	16,116
12	Cinti Francesco	7,550	8,535	16,085
13	Schipa Guido	7,316	8,750	16,066
14	Chines Antonino	7,550	8,450	16
15	Di Lorenzo Andrea	7,800	8,150	15,950
16	Sciandrello Nunzio	7,383	8,550	15,933
17	Salone Giovanni	7,416	8,400	15,816
18	Banna Matteo	7	8,750	15,750
19	Perricone Luigi	7,283	8,450	15,733
20	Damiani Tommaso	7,883	7,750	15,633
21	Cassese Giuseppe	7,366	8,250	15,616
22	Colautti Sante	7,050	8,550	15,600
23	Nardi Ubaldo	7,316	8,215	15,531
24	Zuppardi Gennaro	7,166	8,340	15,506
25	Laghezza Leonardo	7	8,500	15,500
26	Paladino Giuseppe	7,666	7,810	15,476
27	Cingano Igino	7	8,450	15,450
28	Durando Renato	7,233	8,215	15,448

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
29	Viaggio Salvatore	7,250	8,160	15,410
30	Giordano Nicola	7,150	8,255	15,405
31	Danti Aldo	7,250	8,150	15,400
32	Conte Pacifico	7,116	8,250	15,366
33	Martinelli Giovanni	7,083	8,250	15,333
34	De Angelis Filiberto	7,150	8,175	15,325
35	Thomann Maria Mercede	7	8,300	15,300
36	Cuccio Francesco	7,033	8,200	15,233
37	Fenizia Olindo	7,166	8,050	15,216
38	Stabili Ermanno	7	8,215	15,215
39	De Giosa Vitaliano	7,350	7,860	15,210
40	Boldrighini Armando	7	8,200	15,200
41	Fanigliulo Giovanni	8,133	7,050	15,183
42	Di Oreste Luigi, orfano di guerra	7,383	7,770	15,153
43	Stampa Natale	7	8,085	15,085
44	Timperanza Tommaso	7	8,050	15,050
45	Di Rienzo Antonio	7	8,035	15,035
46	Oria Francesco Saverio	7	8,010	15,010
47	De Figueiredo Laerzio	7	8	15
48	Gallo Nicola	7,216	7,750	14,966
49	Procacci Antonio	7,050	7,900	14,950
50	Leoni Oddone	7,083	7,850	14,933
51	Sfrecola Italo	7,250	7,660	14,910
52	Brancaccio Carlo	7	7,905	14,905
53	Raiteri Clemente	7	7,900	14,900
54	Bonaveri Carlo	7	7,865	14,865
55	Cagossi Iames, orf. di guerra	7,100	7,750	14,850
56	Bellanca Antonino	7,583	7,250	14,833
57	Trovato Gaetano	7	7,830	14,830
58	Santorelli Guido	7,050	7,775	14,825
59	Ricciuti Mario	7,366	7,450	14,816
60	Abate Paolo	7	7,810	14,810
61	Biscardi Arnaldo	7	7,800	14,800
62	Ulzega Aurelio	7,450	7,335	14,785
63	Vernacchia Mario	7,033	7,750	14,783
64	Proni Vincenzo	7	7,750	14,750
65	Turri Eugenio	7,183	7,550	14,733
66	Russelli Calogero	7,666	7,055	14,721
67	Testa Angelo	7,366	7,350	14,716
68	Mollica Achille, ammogliato	7	7,700	14,700
69	Romano Gaetano, celibe	7	7,700	14,700
70	Giannone Pasquale	7	7,690	14,690
71	Vannini Luigi, nato il 31 marzo 1908	7,250	7,425	14,675
72	Ruocco Michele, nato il 16 luglio 1912	7	7,675	14,675
73	Languzzi Michele	7	7,655	14,655
74	Di Palma Giovanni	7	7,650	14,650
75	Guarino Ariberto	7	7,600	14,600
76	Sierchio Michele	7,283	7,300	14,583
77	Ventriglia Pasquale	7	7,510	14,510
78	Piva Battista	7	7,500	14,500
79	Incorvaia Ottavio	7,216	7,250	14,466
80	Palo Francesco	7,300	7,160	14,460
81	Bonanni Mario	7,100	7,350	14,450
82	Pennella Antonio	7	7,435	14,435
83	Meroni Mario	7,076	7,350	14,426
84	Avellone Dario	7	7,400	14,400
85	Maurici Mariano	7	7,360	14,360
86	Pelini Luigi	7	7,350	14,350
87	Conti Vincenzino	7,366	6,950	14,316
88	Francia Rolando	7,050	7,250	14,300
89	Fusco Giovanni	7,083	7,260	14,293
90	Marcialis Giuseppe	7,083	7,200	14,283
91	Barbin Giovanni	7	7,275	14,275
92	Romano Luigi di Mariano	7	7,260	14,260
93	Marino Lucio	7	7,250	14,250
94	Giurelli Amulio	7,083	7,150	14,233
95	Bellino Donato	7	7,200	14,200
96	De Giglio Giuseppe	7,050	7,125	14,175
97	Bovio Giovanni	7,166	7	14,166
98	Trifoni Giulia	7,233	6,930	14,163
99	Puxeddu Omero	7	7,125	14,125
100	Viva Alberto	7,383	6,735	14,118
101	Tango Renato	7	7,100	14,100
102	Frignola Edmondo	7,166	6,900	14,066
103	Farolfi Caterina	7,100	6,960	14,060
104	Del Vaglio Mario	7,300	6,750	14,050
105	Treu Guido, orfano di guerra	7	7,025	14,025
106	Attanasio Alberto	7	7,025	14,025
107	Matzeu Mario	7	7,015	14,015
108	Michelucci Luigi	7	7,010	14,010
109	Boscherino Antonino	7	7	14
110	Rubino Pasquale	7,033	6,900	13,933
111	Platania Giacomo	7,166	6,750	13,916
112	La Cecilia Francesco	7	6,910	13,910
113	Tinti Gabriele	7	6,905	13,905
114	Di Pilla Giuseppe	7	6,900	13,900
115	Canizzo Giuseppe	7	6,875	13,875
116	Poli Osvaldo Attilio	7,100	6,760	13,860
117	Paternoster Alvaro	7	6,850	13,850
118	Di Paola Liberante	7,083	6,760	13,843
119	Polimeni Italo	7,083	6,750	13,833
120	Bellami Carlo	7,450	6,375	13,825
121	Fabris Fabio	7,566	6,250	13,816
122	Iacovino Luigi	7	6,800	13,800
123	Zappalà Lelio	7	6,700	13,700
124	Ghia Ferdinando	7,383	6,300	13,683
125	Ferrara Pilade, ammogliato	7,386	6,350	13,666
126	Datta Pietro, nato il 23 luglio 1913, celibe	7,166	6,500	13,666
127	Battezzati Fernando, nato il 25 agosto 1914, celibe	7,316	6,350	13,666
128	Fanfani Walter	7	6,650	13,650
129	Canzoneri Ugo	7	6,610	13,610
130	Toschi Mario	7	6,600	13,600
131	Cossu Felice	7	6,585	13,585
132	Giarrusso Giuseppe	7,083	6,500	13,583
133	Mancusi Giuseppe	7	6,550	13,550
134	Margheri Bruno, orfano di guerra	7	6,500	13,500
135	Stella Alfonso	7	6,500	13,500
136	Sterpa Alfiero	7,050	6,350	13,400
137	Carmassi Leo	7,133	6,250	13,383
138	Santomartino Arturo, combattente	7	6,350	13,350
139	Figà Giovanni	7	6,350	13,350
140	Scarduelli Giovanni	7	6,345	13,345
141	Anfuso Giacomo	7	6,310	13,310
142	Crispo Giuseppe	7	6,300	13,300
143	Bigioni Ernesto	7	6,275	13,275
144	Adamo Vittorio	7	6,260	13,260
145	Del Cont Bruno	7	6,245	13,245
146	Ligotti Amedeo	7	6,200	13,200
147	Piperno Giovanni	7	6,160	13,160
148	Trigona Giuseppe	7,133	6	13,133
149	Messina Ettore	7	6,100	13,100
150	Viva Riccardo	7	6,085	13,085

Art. 2.

Sono dichiarati idonei nel concorso anzidetto i signori:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Taraschi Cesare	7	6,075	13,075
2	Levi Enrico	7	6,050	13,050
3	Faggiani Carlo	7	6,045	13,045
4	Placereani Giovanni	7,033	6	13,033
5	Giacalone Giovanni	7	6,015	13,013
6	Guerrasio Ermanno	7	6,010	13,010
7	Vera Giuseppe	7	6	13

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 giugno 1933 - Anno XI.

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(5103)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
Veduto l'art. 43 del R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1424;

Decreta:

1. — È aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli Istituti di educazione femminile sotto indicati:

A) R. Conservatorio « S. Caterina » in Arezzo, n. 4 posti semigratuiti;

B) R. Conservatorio « S. Elisabetta » in Barga, n. 3 posti (riservati alle alunne dei comuni della Garfagnana e della Vallata Montana del Serchio);

C) R. Istituto delle Signore Montalve alla Quiete, Firenze, n. 2 posti (con preferenza alle figlie d'impiegati civili e militari che abbiano prestato e prestino utili servizi allo Stato);

D) Reali educandati Napoli, n. 2 posti gratuiti (uno riservato alle figlie dei maestri elementari, l'altro alle figlie d'insegnanti delle pubbliche scuole medie);

E) R. Educandato « Maria Adelaide » in Palermo, n. 3 posti semigratuiti;

F) Conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma, n. 2 posti gratuiti (riservati alle figlie d'impiegati dello Stato);

G) Reale collegio femminile « Agli Angeli », Verona, n. 12 posti semigratuiti;

H) Istituto « Dame Inglesi » in Vicenza, n. 2 posti gratuiti.

2. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanette appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica che siano cittadine italiane, o italiane non regnicole, anche se mancanti della naturalità, e che abbiano non meno di sei anni e non più di 12 al 30 settembre 1933.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti che siano alunne di Convitti nazionali femminili o di altro Istituto pubblico di educazione femminile.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o di cittadini morti per le idealità nazionali, a giovanette figlie di mutilati di guerra o per la causa nazionale, alle figlie di decorati al valore ed alle inscritte all'Opera nazionale Balilla.

3. — Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione ministeriale.

4. — Le concorrenti dovranno inviare al Ministero (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) apposita istanza nella quale dovranno indicare l'Istituto eventualmente preferito.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti (l'istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268), non oltre il 10 agosto 1933-XI:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1932-33 con lo specchietto dei voti riportati, e, per coloro che abbiano superati esami di Stato, certificato con i voti riportati negli esami medesimi;

d) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sulla età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate — nel Comune di origine e in quello di residenza — dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine, occorre analogo certificato anche pel Comune di origine);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) tessera dell'Opera nazionale Balilla;

h) ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obblighi a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie. Potranno inoltre essere uniti tutti gli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse.

Per il Conservatorio della « Divina Provvidenza » in Roma si dovrà produrre un certificato podestarile comprovante la condizione di figlia legittima di impiegato civile o pensionato dello Stato, orfana di uno o di entrambi i genitori.

Per i Reali educandati di Napoli occorre presentare un certificato dal quale risulti che l'aspirante è figlia di insegnante elementare o di professore di scuole medie.

5. — Le giovani che siano già alunne di Convitti nazionali e di Istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare il certificato di sana costituzione fisica.

6. — Le concessionarie di un posto gratuito decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione del conferimento del posto, lasceranno passare un mese senza prenderne possesso.

7. — Le giovanette che otterranno un posto gratuito negli Istituti di educazione femminile predetti saranno esonerate soltanto dal pagamento della retta annuale e, salvo i casi di decadenza, di sospensione o di revoca, godranno del beneficio del posto gratuito fino al termine degli studi che si possono compiere nell'Istituto, presso il quale il posto è stato concesso.

I posti semigratuiti dànno diritto ad esenzione soltanto dal pagamento di metà della retta.

Roma, addì 23 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5035)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti nei Convitti della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce 30 posti gratuiti presso il Convitto maschile « Silvio Pellico » in Ala;
Veduto il R. decreto 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce 60 posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;
Veduto il R. decreto-legge 1° ottobre 1923, n. 623, con il quale vennero istituiti 80 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;
Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1897, modificato dal R. decreto 19 maggio 1932, n. 661, circa l'istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino;
Veduto lo stanziamento di bilancio di L. 162.000 per posti gratuiti e parzialmente gratuiti nel Convitto « N. Tommaseo » in Zara;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;
Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a posti gratuiti nei seguenti Istituti:

Convitto « Silvio Pellico » - Ala - n. 4 (riservati ai giovani della Venezia Tridentina avviati agli studi ginnasiali purchè non abbiano superato il 14° anno di età al 30 dicembre 1933);

Convitto « Dante Alighieri » - Gorizia - n. 2 (riservati ai giovani della Venezia Giulia e di Zara dai 9 ai 14 anni);

Convitto « Fabio Filzi » - Pisino - n. 13 (riservati ai giovani della Venezia Giulia e di Zara che abbiano conseguito l'ammissione alle scuole medie e non abbiano superato il 14° anno di età);

Convitto « Francesco Scodnik » - Tolmino - n. 5 (riservati alle alunne e agli alunni della Venezia Giulia e di Zara dai 6 ai 14 anni i quali intendano frequentare il Regio liceo-ginnasio in Tolmino;

Convitto « Nicolò Tommaseo » - Zara - n. 3 posti gratuiti ed 1 per metà gratuito (riservati a giovani appartenenti a famiglie italiane residenti all'estero che vogliano frequentare le scuole medie della città e a giovani della Venezia Giulia che intendano seguire il Regio istituto magistrale).

Art. 2.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una Commissione ministeriale.

Art. 3.

I posti suddetti saranno conferiti a giovanetti, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, i quali siano cittadini italiani, o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano alunni dei Convitti nazionali o dei Convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o in causa della guerra, o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, ai giovinetti figli di mutilati di guerra e di decorati al valore ed ai giovinetti iscritti all'Opera nazionale Balilla.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare entro il 31 luglio 1933 al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) le domande di ammissione corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal console italiano;

c) pagella dell'anno scolastico 1932-33 dalla quale risultino i voti, compreso quello di condotta, e, per i candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva l'esame di ammissione alle scuole medie, il relativo certificato con l'indicazione dei punti riportati in ciascuna materia;

d) dichiarazione del podestà del Comune di residenza o del console italiano dalla quale risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante (numero, età, professione e relazione di parentela dei membri di essa). La firma del podestà deve essere legalizzata dal prefetto;

e) certificato dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita per l'aspirante e per i suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

h) tessera d'iscrizione all'Opera nazionale Balilla;

i) dichiarazione con la quale la famiglia si obbliga di pagare le spese per i libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.

Alla domanda potranno essere allegati per visione, salvo restituzione, quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 5.

Il concessionario del posto gratuito decadrà da ogni diritto a favore del concorrente successivamente classificato se dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto lascerà trascorrere un mese senza prenderne possesso.

Art. 6.

Il vincitore del concorso conserverà il posto gratuito fino al compimento degli studi medi che si possono seguire nella stessa città, a condizione che se ne dimostri meritevole per profitto e per condotta.

Roma, addì 23 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(5036)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a posti gratuiti nell'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara a favore di giovanette povere delle Provincie del Regno e giovanette dalmate.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2036;
Veduto il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1290;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1926, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777;
Veduti gli articoli 164 e seguenti del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Decreta:

1. — È aperto il concorso per il conferimento di 16 posti gratuiti nell'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara a favore di giovanette povere delle Provincie del Regno e giovanette dalmate.

2. — Il concorso è per titoli.

3. — Nell'assegnazione dei posti sarà data la precedenza alle orfane dei militari morti in guerra o in causa di guerra, alle orfane di cittadini morti a causa delle idealità nazionali, alle giovanette figlie di mutilati di guerra o di decorati di medaglia al valore e alle giovanette inscritte all'Opera nazionale Balilla.

4. — Le concorrenti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione) non più tardi del 31 luglio 1933-XI.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti (la istanza e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268):

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà o, se trattisi di aspiranti non regnicoli, dal console italiano;

d) certificato degli studi compiuti nell'anno 1932-33 con lo specchietto dei punti riportati, e, per coloro che abbiano sostenuti esami di Stato, il certificato dei voti riportati negli esami medesimi;

e) dichiarazione del podestà o del console sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia (legalizzato);

f) certificato del procuratore delle imposte o del console che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e da ciascun componente della sua famiglia (se la famiglia risiede in Comune diverso da quello di origine occorre analogo certificato anche pel Comune di origine);

g) stato di servizio militare del padre dell'aspirante e qualsiasi altro attestato comprovante le benemerenze patriottiche civili o militari dei componenti la famiglia dell'aspirante;

h) ai suddetti documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie.

5. — Le concessionarie di un posto decadranno da ogni diritto se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

6. — Le giovinette che otterranno il conferimento di un posto gratuito, godranno il beneficio sino al termine degli studi che si possono compiere nella città di Zara salvo i casi di sospensione o decadenza.

7. — Il presente concorso sarà giudicato da una Commissione ministeriale.

Roma, addì 23 giugno 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ERCOLE.

(5037)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.